

Dispositivo

- 1) Il rapporto informativo della sig.ra Nastvogel stabilito per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2007 è annullato.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà tutte le spese.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010, pag. 54.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — AC/Consiglio

(Causa F-9/10) (¹)

(Funzione pubblica — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Scrutinio per merito comparativo — Errore manifesto di valutazione)

(2011/C 362/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AC (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio (rappresentanti: M. Bauer e K. Zieleškievicz, agenti)

Oggetto

Domanda volta all'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco dei promossi nel grado AD 13 a titolo dell'esercizio di promozione 2009.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) AC sopporterà la totalità delle spese.

(¹) GU C 113 del 1.5.2010, pag. 79.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — Allen/Commissione

(Causa F-23/10) (¹)

(Funzione pubblica — Previdenza sociale — Malattia grave — Art. 72 dello Statuto — Proroga della copertura dei rischi di malattia da parte del RCAM — Criterio attinente all'assenza di copertura da parte di un altro regime)

(2011/C 362/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Allen (Armacão de Pera, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Ricorso volto all'annullamento della decisione di respingere la domanda di riconoscimento della malattia grave della ricorrente.

Dispositivo

- 1) Le decisioni 30 giugno 2009, 17 luglio 2009 e 7 gennaio 2010, con le quali la Commissione europea si è rifiutata di riconoscere che la sig.ra Allen soffriva di una malattia grave e di prorogare la sua copertura dei rischi di malattia, sono annullate.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese.

(¹) GU C 161 del 19.6.2010, pag. 58.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — AZ/Commissione

(Causa F-26/10) (¹)

(Funzione pubblica — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Capacità di lavorare in una terza lingua — Esistenza di un procedimento disciplinare — Esclusione dall'esercizio di promozione)

(2011/C 362/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AZ (Thionville, Francia) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandebussche)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: D. Martin e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di escludere il ricorrente dall'esercizio di promozione 2009 e di condannare la Commissione a versargli una somma a titolo di risarcimento del danno morale.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) AZ sopporterà tutte le spese.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010, pag. 58.